



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BIOTECNOLOGIE (L-2)

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10 Modalità di svolgimento del Tirocinio

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

• Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Biotecnologie occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- una buona capacità di ragionamento logico e di comprensione verbale;
- una buona conoscenza di nozioni fondamentali di matematica e di scienze;
- una conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica. La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

• Modalità di ammissione

Numero programmato

Il Corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale in relazione alle risorse disponibili. Il numero degli studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono verificate mediante il raggiungimento, nella prova per l'ammissione al corso di laurea a numero programmato, della votazione minima indicata dal bando di concorso. Qualora la verifica non sia positiva, viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato, pubblicata ogni anno sul Portale di Ateneo, ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione a un corso di allineamento di scienze e matematica e/o di altre attività proposto annualmente dal corso di studio. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento della specifica prova di verifica del raggiungimento degli obiettivi di base previsti nel corso di allineamento che si svolgerà nei giorni fissati dal Consiglio di corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La competenza linguistica in ingresso

di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

Art. 2. Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle previste nell'allegato piano didattico o che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il

consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Modalità di svolgimento del Tirocinio

Le modalità di svolgimento del Tirocinio previsto nel piano didattico sono indicate nei Regolamenti Tirocinio del CdS, come previsto dal Regolamento Tirocinio dell'Ateneo.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

- **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale consiste nella preparazione, con successiva discussione pubblica, di un elaborato scritto, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

Lo studente svolge il proprio lavoro inerente la prova finale sotto la guida di un docente, che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla

discussione.

La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto, con successiva discussione pubblica, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e collegata all'attività svolta durante il Tirocinio curriculare. Lo studente dovrà trasmettere l'elaborato al docente e alla Commissione tramite procedura on-line. L'elaborato deve essere discusso pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

I criteri per la valutazione della tesi sono:

- correttezza metodologica;
- livello di approfondimento;
- adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato;
- capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato.

La valutazione della commissione è espressa in centodecimali (110). In caso di valutazione positiva, la prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110. Al punteggio della media di laurea possono essere aggiunti da 0 a 6 punti.

La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.